

ILL.MO TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

RICORSO

MARSOLO MARGHERITA, nata a Corleone (Pa) in data 08/12/1985, CF: MRSMSGH85T48D009L, rappresentata e difesa ai fini del presente atto come da procura telematica allegata dagli avvocati Angela Maria Fasano (CF: FSNNLM77E50G2730 – PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it), e Stefania Fasano (CF: FSNSFN84A59G2730 – PEC: stefaniafasano@pec.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse in Palermo, nella Via Giacomo Cusmano, n. 28. L'avvocato Angela Maria Fasano e l'avvocato Stefania Fasano, dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione in relazione al presente procedimento ai seguenti indirizzi PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it e stefaniafasano@pec.it.

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito, ora MIM, in persona del Ministro e l.r.p.t. C.F. 80185250588;

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del Direttore Regionale in carica,

L'AMBITO TERRITORIALE DI CATANIA in persona del Dirigente in carica,

L'ISTITUTO COMPRENSIVO “C.B. CAVOUR” in persona del Dirigente in carica domiciliato in via Carbone n. 6 – 95129 Catania c.f. 93203360875.

Tutti rappresentati e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con sede in Catania nella Via Vecchia Ognina, 149 - C.A.P. 95127.



Oggetto del giudizio: illegittima decurtazione punteggio maturato negli Enti di Formazione Professionale accreditati rientranti nell'Obbligo Formativo Nazionale ex Lege n. 53/2003, per la graduatoria ATA, III^ fascia, e illegittima risoluzione rapporto di lavoro di supplenza annuale.

Valore della controversia: indeterminabile.

RICOSTRUZIONE DEI FATTI

L'odierna ricorrente, come da documentazione allegata, ha svolto attività di lavoro subordinato presso Enti di Formazione professionale (cfr. **all. 1**), ACCREDITATI (Enti Cesifop ed Eris). 2. La prestazione, nella specie, è stata resa in favore di Enti – Cesifop ed Eris - che negli anni formativi hanno erogato attività formative e scolastiche ricadenti sia sul Piano Regionale dell'Offerta Formativa (P.R.O.F.), sia sui percorsi Triennali di istruzione e formazione professionale (O.I.F) con decreti nn. 4929 del 17/12/2000 e 4950 del 30/11/2011.(cfr. **all. 1**) 3. Si fa presente già in punto di fatto che detti percorsi formativi erano gestiti direttamente dal competente Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale di Palermo e soggetto al penetrante controllo regionale in merito all'assolvimento dell'obbligo formativo e di istruzione.

È interessante notare che l'odierna ricorrente, con provvedimento del Dirigente Scolastico veniva individuata quale destinataria della proposta di contratto individuale di lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 del CCNL del 29/11/2007 per il comparto scuola. La stessa veniva individuata in quanto inserita nella graduatoria di istituto degli aspiranti alla supplenza in qualità di personale A.T.A. per il profilo professionale di Collaboratore scolastico. La proposta di assunzione cui sopra veniva accettata dalla ricorrente.



È poi accaduto che la ricorrente riceveva dall'istituto CB Cavour decreto di rettifica in autotutela del proprio punteggio, con decurtazione del punteggio reso presso gli enti di formazione professionale di cui sopra (cfr. **all. 2**).

Nella specie, con il suddetto Decreto si procedeva a rettificare così il punteggio:
“profilo AA: 15,45. Profilo AT 12,95. Profilo CS: 11,13. Profilo CR: 10,43”.

*** ** *

Con il presente ricorso, si eccepisce l'illegittimità della condotta applicata in danno della ricorrente Marsolo, come sopra rapp.ta, difesa e dom.ta, per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO E, IN PARTICOLARE, DELLA DIRETTIVA MIUR n. 170 del 21.3.2016 23.

Voglia il Tribunale dichiarare la violazione di legge poiché il servizio prestato presso le già menzionate scuole di formazione professionale accreditate, come quello della ricorrente, deve essere valutato al pari di quello prestato presso le scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate. Tanto può affermarsi, atteso che questi costituiscono un canale parallelo agli Istituti Statali e non Statali al fine dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione e formazione e tale servizio è già valutato al pari di quello prestato presso gli Istituti Statali nel D.M. 374/2017, relativo all'inserimento in III fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente.

Tanto può affermarsi atteso che questi costituiscono un canale parallelo agli Istituti Statali e non Statali al fine dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione e tale servizio



è già valutato al pari di quello prestato presso gli Istituti Statali nel D.M. 374/2017, relativo all’inserimento in III fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto del personale docente.

Invero la norma che disciplina la procedura per ottenere l’accreditamento/qualificazione è la Direttiva n. 170 del 21.3.2016, che ha sostituito la Direttiva n. 90 del 1°.12.2003, il D.M. 177/2000 e le Direttive n. 305/96 e n. 156/98.

L’ente presso cui la ricorrente ha reso la prestazione lavorativa rientra nel novero di tali istituti accreditati come da documentazione allegata agli atti del Giudizio di primo grado che ricadono nella disciplina della citata direttiva .

L’ente presso cui la ricorrente ha maturato il pregresso servizio, era un ente accreditato dalla Regione Sicilia per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e formazione.

Dalla richiamata normativa emerge evidente che il servizio reso presso l’ente di formazione professionale regolarmente accreditato secondo la direttiva D.M. 170/2016, è ope legis riconosciuto dal Ministero e che l’Ente di formazione non doveva più richiedere l’autorizzazione del riconoscimento del singolo corso o della singola attività formativa.

A seguito di tale riconoscimento, il MIUR ora MIM, per il tramite delle sue amministrazioni scolastiche periferiche, non poteva disconoscere la validità del titolo e negare l’attribuzione del punteggio alla ricorrente.

La ricorrente, pertanto, meritava il riconoscimento dell’attività lavorativa svolta dal presso l’Ente di Formazione professionale.

Atteso che tale Ente, come dimostrato e non contestato dalla difesa avversaria, è un Ente di formazione accreditato.



Pertanto, il servizio prestato presso il Centro di Formazione Professionale deve esser valutato al pari di quello prestato presso le scuole di istruzione secondaria o artistica non statali.

Punteggio, quindi, da valutare, ai fini dell'inserimento nella graduatoria ATA di III fascia, per i profili professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico in ossequio alla normativa sopra violata e disapplicata in suo danno, *atteso che il predetto servizio in nulla differisce da quello tradizionalmente prestato presso le Istituzioni scolastiche statali.*

Ed ancora, il D.M 50/2021, allegato A, categoria avvertenze, lettera F), prevede che “qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà. Tale servizio non costituisce requisito di accesso”. **In tali scuole non statali paritarie deve sicuramente essere ricompreso l'Ente ERIS, e ciò in ragione delle previsioni di cui al D.lgs. 226/2005, che al Capo III prevede che i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale consentono l'assolvimento dell'obbligo scolastico e sono equiparati ai percorsi statali di scuola media superiore di secondo grado.**

2. VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 28 marzo 2003, n. 53.

Con decreto ministeriale n. 374 del 1° giugno 2017 il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca ha riaperto le graduatorie d'istituto del personale docente e educativo per l'aggiornamento della seconda e della terza fascia considerando valido, tra gli altri, il servizio svolto presso i centri di formazione professionale limitatamente ai corsi accreditati dalle regioni, per garantire l'assolvimento dell'obbligo formativo. La



legge 28 marzo 2003, n. 53 (delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), ha introdotto un sistema di istruzione e formazione articolato *«nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale»* (articolo 2, comma 1, lettera d)). I due sistemi che compongono il secondo ciclo di istruzione (quello liceale e quello della formazione professionale) sono distinti, ma funzionalmente integrati, dal momento che: a) entrambi concorrono all'adempimento dell'obbligo di istruzione; b) è possibile transitare dall'uno all'altro; c) da ambedue, con diverse modalità (fissate con legge statale), è consentito l'accesso all'esame di Stato.

I percorsi di formazione professionale sono realizzati, oltre che dalle strutture formative accreditate dalle regioni, secondo criteri condivisi a livello nazionale, anche dagli istituti professionali (articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87), in regime di sussidiarietà, come previsto dalla programmazione regionale, ai sensi dell'intesa in Conferenza unificata del 16 dicembre 2010, con lo scopo comune di favorire i passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione attraverso l'acquisizione di crediti scolastici e formativi riconosciuti da entrambi i sistemi. Non si comprende come sia possibile che per il personale docente venga riconosciuto, ai fini del punteggio, il servizio prestato presso i centri di formazione professionale, mentre per il personale amministrativo e per quello tecnico ausiliario venga negato.

Ciò non appare plausibile se solo si considera che a questi ultimi viene invece riconosciuto il servizio svolto in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole



di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate, e non quello svolto, come detto, presso i centri di formazione professionale. Questi ultimi, infatti, sono considerati, a tutti gli effetti, quali scuole non statali paritarie. Risulta evidente una condotta discriminatoria perpetrata dal Ministero dell'Istruzione nei confronti del personale ATA rispetto al personale docente. Il Miur inopinatamente valuta in maniera difforme il medesimo servizio prestato presso i Centri di formazione professionale dai detti soggetti.

**3. VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
ARTICOLO 3 DELLA COSTITUZIONE IN RELAZIONE AL DIFFERENTE ED
IRRAZIONALE TRATTAMENTO APPLICATO AL PERSONALE DOCENTE
DEI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ACCREDITATI**

Non si comprende come sia possibile che per il personale docente venga riconosciuto, ai fini del punteggio, il servizio prestato presso i centri di formazione professionale, mentre per il personale amministrativo e per quello tecnico ausiliario venga negato.

Ciò non appare plausibile se solo si considera che a questi ultimi viene invece riconosciuto il servizio svolto in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate, e non quello svolto, come detto, presso i centri di formazione professionale. Questi ultimi, infatti, sono considerati, a tutti gli effetti, quali scuole non statali paritarie. La disciplina impugnata appare, altresì, in contrasto con l'art. 2 della Costituzione, in riferimento all'adempimento, da parte dello Stato, dei doveri di solidarietà sociale, nonché con l'art. 35 della Carta Costituzionale, in quanto la mancata previsione della possibilità di acquisizione del punteggio, nel caso di specie, implica che



la normativa impugnata offra una tutela limitata ad alcuni dipendenti della pubblica amministrazione.

4. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PACCHETTO NORMATIVO COMUNITARIO IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE – NOZIONE EUROUNITARIA DI “ACCREDITAMENTO”.

L'attività di formazione costituisce un pubblico servizio, il cui affidamento ad un soggetto privato tramite accreditamento dà vita ad un rapporto di tipo concessorio indipendentemente dalla veste formale e dalla terminologia in concreto utilizzate" (cfr. Cass. Civ. Sez. Un., n. 25118/2008).

L'accREDITAMENTO è l'atto amministrativo con cui l'Ufficio FSE riconosce a un Ente, che disponga dei necessari requisiti e caratteristiche, la possibilità di realizzare attività formative cofinanziate dal FSE.

La gestione del procedimento amministrativo di accreditamento è competenza dell'Ufficio Fondo Sociale Europeo (FSE) della Ripartizione Europa, in qualità di Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo.

Il Fondo Sociale Europeo (FSE) è uno dei Fondi strutturali dell'Unione europea, strumenti finanziari volti a rafforzare la coesione economica e sociale. Creato nel 1957, il Fse rappresenta oggi il principale strumento a sostegno della strategia europea per l'occupazione (SEO 1997), strategia che prevede una cooperazione tra gli Stati in materia di occupazione (nata a seguito del fondamentale contributo del Libro Bianco su Crescita, sviluppo e occupazione, pubblicato dalla Commissione nel 1993, meglio noto come Libro Bianco Delors, dal nome dell'allora presidente della Commissione), nonché la Strategia Europa 2020. Il Fse mira a conseguire la piena occupazione, la qualità e la produttività sul lavoro, promuovendo l'inclusione sociale, compreso l'accesso all'occupazione delle



persone svantaggiate. Inoltre intende promuovere le pari opportunità per tutti nel mercato del lavoro, riducendo le disparità occupazionali a livello nazionale, regionale e locale.

5. VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL CNL 2006/2009 ARTICOLO 64 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA Direttiva MIUR n.90 del 2003 per l’accreditamento degli Enti di formazione

-

Violato anche il CCNL 2006-2009 del comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007 ed in particolare l’articolo 64 che riconosce come diritto la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento per il personale, in quanto funzionali alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.

Il CCNL e la Direttiva del Ministero disciplinano le modalità di: A) Accreditamento B) Qualificazione C) Riconoscimento dei singoli percorsi formativi dei soggetti che offrono formazione per lo sviluppo delle competenze del personale della scuola, certificando ed assicurando la qualità delle iniziative formative.

La norma parla di *personale della scuola*, ove per esso si intende non solo il personale docente ma anche il personale amministrativo.

Invero, possono richiedere l’accreditamento unicamente gli Enti che: dispongono di atto costitutivo e di statuto redatti per atto pubblico al momento della presentazione della domanda prevedono espressamente, nello scopo statutario, la formazione in almeno uno degli ambiti previsti dalla direttiva.

Per essere ente “accreditato” inoltre occorre avere realizzato, nel corso del triennio precedente al termine fissato per la presentazione della richiesta, almeno 3 distinte iniziative formative relative agli ambiti di cui si richiede l’accreditamento, ciascuna di durata pari ad almeno 20 ore in almeno 3 Regioni.

Elementi questi tutti posseduti dall’Ente ERIS Sicilia.



6. VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 53/2003 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 24/76

L'obbligo di istruzione sancito all'art. 34 della Costituzione, e fissato per legge a 16 anni, e l'obbligo formativo, introdotto con la Legge n. 144/1999 (art. 68), sono stati unificati con la Legge n. 53/2003 e con i successivi decreti attuativi, nel diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.

Il nuovo obbligo di istruzione che si completa con l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, può essere assolto:

nel sistema scolastico di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali) finalizzato al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore che consente l'accesso all'istruzione superiore; nel sistema regionale di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del D.lgs. 226/2005, di durata triennale o quadriennale.

L'istruzione e formazione professionale si articola in percorsi di durata triennale finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale (livello EQF 3) o di durata quadriennale (livello EQF 4) finalizzati al conseguimento di un diploma professionale. Successivamente al conseguimento del diploma professionale è infine possibile frequentare un anno integrativo finalizzato al conseguimento della maturità professionale, anche ai fini dell'accesso all'istruzione superiore.

Le strutture formative che possono realizzare percorsi di istruzione e formazione professionale a finanziamento pubblico sono solo quelle accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome, in base a criteri generali che a livello nazionale ne stabiliscono gli standard minimi di qualità. Nei territori, le Regioni possono



programmare, in regime di sussidiarietà, anche un'offerta di istruzione e formazione professionale presso gli istituti professionali di Stato.

Il sistema complessivo dell'istruzione e formazione professionale fa riferimento alla definizione condivisa a livello nazionale, in un apposito Repertorio, di figure professionali sia per i percorsi di durata triennale (22 qualifiche) che quadriennale (21 diplomi), a standard minimi formativi, a modelli di attestato di qualifica e diploma professionali e di attestazione intermedia, ad aree professionali. Ogni anno il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali trasferisce alle Regioni e alle Province autonome le risorse finanziarie per i percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere nell'istruzione e formazione professionale. Le azioni formative realizzate nell'ambito di tali percorsi sono oggetto di un rapporto annuale di monitoraggio a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il supporto di ISFOL.

Così' dispone la LEGGE 28 marzo 2003, n.53 Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, all'articolo 2 lettera D:

Dispone invero l'articolo 1 della citata legge: *il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;*

La Formazione professionale accreditata fa quindi parte, per espressa previsione normativa, del sistema nazionale di istruzione e come tale deve essere riconosciuto.

Del resto, sempre la stessa norma all'articolo 2, lettera F, così disciplina: *ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi*



*del sistema dell'istruzione e della formazione professionale **realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera c); le modalità di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche nell'Unione europea, sono definite con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c); i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza tale frequenza.***

Quindi se l'ente di formazione accreditato è legittimato ***alla realizzazione di profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera c); le modalità di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche nell'Unione europea, sono definite con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c,*** ne consegue che il personale che ha operato all'interno di tali enti, debba godere dello stesso riconoscimento ai fini giuridici e della ricostruzione di carriera, anche per le graduatorie scolastiche, facendo parte del sistema di istruzione di cui alla citata legge.





Ammettere il contrario sarebbe un controsenso.

Ma vi è di più.

Il riconoscimento del valore degli Enti di formazione discende anche dalla seguente normativa, oggi, irrimediabilmente violata: Sono di seguito elencate le principali norme di riferimento dei percorsi IeFP.

Legge 40/07: istituiscono l'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) di competenza regionale.

Decreto legislativo 226/2005, CAPO III: disciplina il sistema integrato di Istruzione e Formazione Professionale e lo determina con percorsi di durata triennale, che si concludono con il conseguimento di una qualifica professionale, e percorsi di durata almeno quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un diploma professionale.

Legge 296/2006: introduce il nuovo obbligo di istruzione per almeno 10 anni e consente l'assolvimento anche nei percorsi IeFP come ne ha fatto parte l'ente IAL della ricorrente.

D.M. n. 4 del 18 gennaio 2011 MIUR – Allegato Linee Guida -: indica le modalità di raccordo tra i percorsi degli Istituti professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.

Decreto 11 novembre 2011: recepisce l'Accordo tra MIUR, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali (MPLS), le Regioni e le Province autonome, riguardante gli atti necessari all'ordinamento dell'Istruzione e Formazione professionale (Accordo 27 luglio 2011, Repertorio atti n. 66/CU).

Tale accordo:



- istituisce il Repertorio nazionale dell’Offerta di Istruzione e Formazione professionale (22 qualifiche triennali e 21 diplomi acquisibili frequentando il quarto anno);
- definisce gli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e i saperi e le competenze relativi agli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione di cui all’allegato del D. M. n. 1239/2007;
- adotta i modelli e le relative note di compilazione dell’Attestato di qualifica e del diploma professionale di Istruzione e Formazione professionale;
- adotta il modello e le relative note di compilazione per l’attestazione intermedia delle competenze acquisite per gli studenti che interrompono i percorsi di Istruzione e Formazione professionale.

Per quanto sopra esposto

VOGLIA IL TRIBUNALE DI CATANIA

Accogliere integralmente il presente gravame e, per l’effetto annullare e/o DISAPPLICARE il provvedimento di negazione per essere esso manifestamente viziato, erroneo e insufficiente nella motivazione, illogica nell’interpretazione dei fatti alla luce delle suesposte causali in fatto e in diritto e, per l’effetto, accogliere tutte le domande spiegate dall’odierna ricorrente, per tutti i suesposti motivi;

1) Preliminarmente e nel merito – per tutti i motivi ampiamente dedotti ed argomentati in narrativa, dichiarata l’illegittimità della decurtazione del punteggio, disapplicare l’allegato 2 nella parte in cui rettifica in difetto il punteggio vantato dalla ricorrente ai fini o graduatoria d’istituto ATA III fascia triennio scolastico 2021/2024, assistente amministrativo.

2) Per l’effetto dichiarare che il servizio reso dalla ricorrente Marsolo presso gli Enti di Formazione professionale accreditati risulti inquadrabile ai sensi del dm 50/2021



tabella allegato a.1 punto 7.2 lett. C) – assistente amministrativo – e TABELLA ALLEGATO A.5 punto 4.2 lett. G) – collaboratore scolastico – NELLA CATEGORIA “Scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate”. I Centri di Formazione Professionale, qualora accreditati dalla Regione, costituiscono ex lege un canale parallelo agli Istituti Statali e non Statali ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di Istruzione.

3) Per l’effetto dichiarare che la ricorrente Marsolo ha diritto al riconoscimento del maggior punteggio in relazione al servizio prestato presso l’Ente di Formazione Accreditato, ripristinando il punteggio illegittimamente decurtato nelle graduatorie scolastiche di interesse.

4) Ordinare alla amministrazione scolastica la rettifica del punteggio vantato dalla ricorrente nella graduatoria d’istituto ATA III fascia triennio scolastico 2021/2024 (art. 6 comma 11 del D.M. n. 50 del 03/03/2021) assistente amministrativo, in relazione al servizio reso presso l’Ente di Formazione professionale accreditato.

5) Sempre nel merito e per l’effetto, ordinare alle Istituzioni Ministeriali - avvalendosi delle competenti diramazioni scolastiche periferiche – a provvedere al riconoscimento del punteggio vantato in relazione al servizio reso presso l’Ente di Formazione Accreditato per le graduatorie scolastiche di interesse attuali e per quelle in avvenire.

6) Ordinare alle Istituzioni Ministeriali - avvalendosi delle competenti diramazioni scolastiche periferiche – a provvedere al riconoscimento del punteggio reso presso gli Enti di Formazione Professionale accreditati nella graduatoria provinciale ATA e nelle GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI III FASCIA DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO.



emettere ogni consequenziale provvedimento a seguito dell'accoglimento delle domande;

7) con vittoria di spese e competenze del grado, oltre rimborso forfettario come per legge,

I.V.A. e C.P.A., con attribuzione al sottoscritto

Ai fini istruttori si allega la seguente documentazione come da indice allegato:

1. Accreditamento enti e albo;
2. Rettifica punteggio;
3. Domanda Ata;
4. Graduatorie istituto ATA;
5. Scheda valutazione titoli collaboratore scolastico tecnico;
6. Scheda valutazione titoli collaboratore scolastico;
7. Scheda valutazione titoli assistente amministrativo;
8. Scheda valutazione titoli assistente tecnico;
9. Estratto contributivo Inps.

Palermo, addì 6 dicembre 2023

Avv. Angela Maria Fasano

avv. Stefania Fasano

DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che la controversia è in materia di lavoro subordinato e che il valore è indeterminabile. Il contributo unificato non è stato versato attesa la dichiarazione di esenzione allegata.

Palermo, addì 6 dicembre 2023

Avv. Angela Maria Fasano

avv. Stefania Fasano



